



## COMUNE DI STAZZEMA

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
Provincia di Lucca

### COPIA Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione: n° 64 in data 13-09-2017

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI.

Il giorno **tredecim** nel mese di **settembre** dell'anno **duemiladiciassette** alle ore **17:00**, presso Casa Comunale di PonteStazzemese, si è riunito il Consiglio Comunale di Stazzema:

Alla seduta Pubblica in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componente	Qualifica	Presenza/Assenza
Verona Maurizio	SINDACO	Presente
Bazzichi Massimiliano	CONSIGLIERE	Assente
Lorenzoni Caterina	CONSIGLIERE	Presente
Olobardi Emanuela	CONSIGLIERE	Assente
Pelagatti Egidio	CONSIGLIERE	Presente
Poli Fabio	CONSIGLIERE	Presente
Tovani Alessio	CONSIGLIERE	Presente
Vincenti Serena	CONSIGLIERE	Presente
Viviani Marco	CONSIGLIERE	Presente
Lorenzoni Gian Piero	CONSIGLIERE	Presente
Rossi Simone	CONSIGLIERE	Presente
Stagi Baldino	CONSIGLIERE	Presente
Mattei Patrizio	CONSIGLIERE	Assente
<b>Totale</b>	<b>Presenti 10 - Assenti 3</b>	

Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Paola Maria La Franca il quale provvede alla redazione del presente.

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come di seguito:

Il Presidente  
Fto Alessio Tovani

Il SEGRETARIO  
COMUNALE  
Fto Paola Maria La Franca

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Lì, 19-09-2017.

Visto: Il Segretario Generale

#### SI CERTIFICA CHE

La presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio al N. Reg. 640 Albo il 19-09-2017 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D. Lgs. 267/2000.

#### SI ATTESTA CHE

Copia della presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

È stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D. L.gs 267/2000.

E' stata data comunicazione al Difensore civico ai sensi dell'art. 4 comma 2° della L.R. 1/2002.

Il Messo Comunale  
Fto Enzo Marchetti

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.L.gs.267/2000.

Il SEGRETARIO  
COMUNALE  
Fto Paola Maria La  
Franca

Stazzema 19-09-2017.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi **i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che **il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n.

175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Stazzema e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

Cerafri-Lav Srl

Antro del Corchia Srl

Fidi Toscana Spa

Società Internazionale Marmi e Macchine Carrara Spa

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare,

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RITENUTO congruo procedere in base ai seguenti criteri all'alienazione delle partecipazioni detenute:

Cerafri-Lav Srl

Antro del Corchia Srl

Fidi Toscana Spa

Società Internazionale Marmi e Macchine Carrara Spa

per le seguenti motivazioni: non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente

RITENUTO che per effettuare l'alienazione delle seguenti partecipazioni in modo economicamente conveniente sarà possibile eccezionalmente procedere mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, c.2, secondo periodo, T.U.S.P. – fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con propria deliberazione n.ro 9 del 31.03.2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti e relazionati con deliberazione della giunta comunale n.ro 75 del 31.03.2016, a provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Dopo una breve discussione:

Visto l'emendamento (Allegato 1) che viene presentato dal Sindaco con il quale si propone di emendare le schede dell'allegato A) nelle pagine 4 - 9 - 18 - 21 nonché la pagina 5 della Relazione;

Il Presidente pone in votazione l'emendamento e

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 6 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Lorenzoni Gian Piero, Stagi, Rossi e Viviani)

#### DELIBERA

Di approvare l'emendamento presentato dal Sindaco inerente la modifica ed integrazione delle pagine 4 - 9 - 18 - 21 dell'Allegato A) nonché la pagina 5 della Relazione;

Successivamente il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione così come emendata nei suoi allegati (Allegato A e Relazione), pertanto

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 6 voti favorevoli, n. 3 contrari (Lorenzoni Gian Piero, Rossi e Viviani) e n. 1 astenuto (Stagi), voti espressi dai n. 10 consiglieri presenti e n. 9 votanti, riscontrati nelle forme di legge

#### DELIBERA

**I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole** come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, come precedentemente emendato specificatamente nelle pagine 4 - 9 - 18 - 21 dell'Allegato A) nonché la pagina 5 della Relazione;

**II. di procedere all'alienazione** delle seguenti partecipazioni:

Cerafri-Lav Srl

Antro del Corchia Srl

Fidi Toscana Spa

Società Internazionale Marmi e Macchine Carrara Spa

di procedere alla liquidazione della società Versilia Acque Spa, così come individuate **nell'allegato A** per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna;

**IV.** di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

**V.** di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;

**VI.** di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario alla eventuale negoziazione diretta con il singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, c.2, T.U.S.P., per la cessione della partecipazione;

**VII.** che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

**VIII.** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

**IX.** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 6 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Lorenzoni Gian Piero, Viviani, Stagi e Rossi)

DELIBERA



Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4,  
D.Lgs. n. 267/2000;

Il Punto avente ad oggetto:"Interpellanze ed Interrogazioni" viene rinviato



## PARERI DI COMPETENZA

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in ordine alla proposta di deliberazione:  
“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI.”.

### **Parere in ordine alla Regolarità Tecnica:**

Il responsabile del servizio

VISTO l'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

**PARERE FAVOREVOLE**

Per quanto attiene la regolarità tecnica.

Stazzema, li 07-09-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Fto Paola Maria La Franca

### **Parere in ordine alla Regolarità Contabile:**

Il responsabile del servizio

VISTO l'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n°267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime, sulla stessa

**PARERE FAVOREVOLE**

Per quanto attiene la regolarità contabile.

Stazzema, li 07-09-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Fto Paola Maria La Franca